



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI DOCENTI E RICERCATORI DELL'ATENEO

Art. 1

La giurisdizione disciplinare relativa al personale docente e ricercatore, nell'ambito dell'attività svolta presso l'Ateneo, spetta al Rettore, al Collegio di disciplina e al Consiglio di Amministrazione mediante applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento.

Art. 2

I comportamenti o i fatti da parte dei docenti e ricercatori che possono dare luogo a sanzioni disciplinari sono:

- a) mancanza ai doveri d'ufficio o condotta tale che comunque non costituisce grave insubordinazione o che non ledano la dignità e l'onore del docente e dell'Ateneo;
- b) abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;
- d) atti in genere che comunque ledano la dignità e l'onore del docente e l'immagine dell'Ateneo;
- e) aver subito condanna penale passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato (esclusi quelli previsti nel capo V titolo 1, libro II del codice penale) ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per il delitto contro la moralità pubblica previsti dagli art. 519,520,521, del codice penale, nonché della legge n° 75 del 20/02/1958 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa o appropriazione indebita;
- f) aver subito condanna passata in giudicato comportante interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura detentiva o di libertà vigilata.

Art. 3

L'infrazione di cui alla lettera a) del precedente articolo, comporta la censura che è una dichiarazione di biasimo inflitta per iscritto dal Rettore all'interessato udite le giustificazioni di quest'ultimo.

Le infrazioni di cui alle lettere b) e c) possono comportare a seconda della gravità della mancanza:

- la sospensione delle funzioni di docente e dello stipendio fino al massimo di 1 anno;
- la revoca della nomina;
- la risoluzione del contratto se trattasi di ricercatore.

I fatti di cui alle lettere e) e f) comportano la destituzione dal servizio con perdita dello stipendio e delle funzioni, a tempo indeterminato, anche se i delitti ivi previsti abbiano comportato sentenza di patteggiamento ai sensi dell' art. 444 c.p.p.

Art. 4



Il docente può essere, altresì, sospeso dal servizio quando è sottoposto a procedimento penale che, per la natura del reato, sia ritenuto dall'Ateneo particolarmente grave.

Il procedimento di sospensione di cui trattasi è adottato dal Rettore previo parere del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il docente deve essere sospeso dal servizio qualora nei suoi confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura, oppure sia stato posto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento di sospensione obbligatorio di cui sopra è adottato dal Rettore, senza parere degli organi Collegiali.

La concessione della libertà provvisoria non determina l'automatica riassunzione del servizio sospeso; può determinare comunque un provvedimento sostitutivo relativo alla sospensione che da obbligatoria diventa facoltativa.

In tutti i casi di sospensione esso ha come conseguenza la sospensione della retribuzione e la sostituzione di quest'ultima con un "assegno alimentare" corrispondente ad un 20% della retribuzione virtualmente spettante e per un periodo massimo di 12 mesi.

Art. 5

Tutte le sanzioni di cui in precedenza, con eccezione della censura, sono comminate a conclusione del procedimento disciplinare.

Quest'ultimo è avviato mediante proposta del Rettore al Consiglio di disciplina circa l'attivazione del procedimento stesso nei confronti del docente o del ricercatore dell'Ateneo per fatti o comportamenti che possono dar luogo ad una sanzione più grave della censura ed inquadrabile tra quelle previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

La proposta rettorale di avvio del procedimento disciplinare deve essere motivata e presentata al Collegio di disciplina entro 30 giorni dalla conoscenza formale dei fatti.

Art. 6

Il Collegio di disciplina sulla proposta del Rettore esprime parere motivato – entro 30 giorni dal ricevimento – sia in relazione alla rilevanza dei fatti, sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione tra quelle previste.

Il Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento di detto parere da parte del Collegio di disciplina delibera sulla proposta di sanzione o sull'archiviazione del procedimento, conformemente alla proposta del Collegio, a meno che la proposta stessa non sia motivata.

In tal caso il Consiglio può richiedere al Collegio di disciplina di ri-deliberare in merito.



Art. 7

Il Collegio di disciplina è composto da tre componenti individuati tra docenti e ricercatori in servizio o aventi incarico di insegnamento presso l'Ateneo.

Esso è competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento disciplinare attivato dal Rettore nei confronti del docente e del ricercatore dell'Ateneo e ad esprimere in merito parere conclusivo.

L'attività istruttoria del Collegio è svolta mediante richieste formali da presentarsi al Rettore o al Direttore Generale sulla proposta ricevuta dal Rettore; esso comunque deve sentire il soggetto sottoposto ad azione disciplinare che può farsi assistere, davanti al Collegio stesso, da persona di fiducia il cui nominativo va comunicato per iscritto al Collegio prima dell'udienza.

Nell'ipotesi di impedimento o assenza del componente del Collegio a più di due udienze consecutive può essere sostituito dal Rettore.

L'incarico di componente del Collegio di disciplina rientra tra le funzioni istituzionali del docente e ricercatore dell'Ateneo.

Le decisioni del Collegio e del Consiglio di Amministrazione vengono comunicate dal Presidente dei predetti collegi al Rettore, affinché quest'ultimo possa assumere con proprio provvedimento le determinazioni conclusive relative al procedimento disciplinare attivato.

Esso deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dall'attivazione, che decorre con la proposta del Rettore alla Commissione di disciplina; trascorso inutilmente detto termine, il procedimento disciplinare decade.

Avverso le decisioni del Rettore è ammessa opposizione motivata da parte del docente o del ricercatore al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva.

Il Collegio ha durata di anni 3 a partire dalla sua costituzione, che avviene con provvedimento a firma congiunta del Rettore e Presidente del CdA.

Art. 8

Il presente Regolamento è emanato dal Rettore congiuntamente al Presidente del CdA.

Esso entra in vigore con la pubblicazione sul sito di Ateneo e va allegato al provvedimento di nomina del docente, nonché al contratto del ricercatore.